

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia



CITTA' DI TORINO

DELCI8 23 / 2025

12/05/2025

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente
MIANO Massimiliano, le Consiglieri ed i Consiglieri:

AMADEO Claudia	GUGGINO Michele Antonio	PERA Dario
BORELLO Rosario	LOI CARTA Alberto	PETRACIN Noemi
DELPERO Stefano	LUPI Alessandro	PRATIS Veronica
DI BELLA Elena	MACCARONE Beniamino	TABASSO Matteo
FERRARA Serafino	MANCUSO Gerardo	TASSONE Riccardo
IORELLI Serena	MARCHI Claretta	VARESIO Francesca
FRANCONE Vittorio	PALUMBO Antonio	
GARRONE Giovanna	PASSADORI Roberto	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consiglieri: PASQUALI Raffaella - VERRI Paolo

Con la partecipazione del Segretario MURCIO Riccardo

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

**C. 8 - PROGETTO FESTA DI VIA - ASSOCIAZIONE NUOVA NIZZA BENGASI
"SHOP & MUSIC" - APPROVAZIONE.**

Il Presidente Massimiliano MIANO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Dario PERA riferisce:

La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 mecc. 2018 03729/002 esecutiva dal 15 ottobre 2018 ha approvato e successivamente modificato il Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366, costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tale manifestazione sul territorio cittadino circoscrizionale, con cui la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via, iscritte all'Albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione, che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via". Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021 il Regolamento sopracitato è stato oggetto di alcune modifiche per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, per "Feste di Via" s'intende "l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano".

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale atto n. 91/2024 del 2/12/2024, sono stati approvati i criteri per la programmazione e calendarizzazione delle Feste di Via per il primo semestre 2025, con le date proposte dalle Associazioni di Via presenti sul territorio della Circoscrizione 8, con la quale si rimandava a successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l'approvazione dei progetti contenenti tra gli altri i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

La calendarizzazione proposta come da prospetto accluso alla deliberazione sopra citata ha tenuto conto di tutte le manifestazioni di interesse espresse dalle Associazioni attive, tenuto conto dell'affidabilità dimostrata dalle stesse nel corso degli anni, in riferimento alla qualità che ha sempre contraddistinto le Feste di Via della Circoscrizione 8.

Con istanza pervenuta in data marzo ns/prot. 988 del 14 marzo 2025 e s.m.i. nella persona del Presidente Sig. Marco Vinardi, con sede legale in Torino, via Nizza 379 – P.I.: 11512390011, ha inoltrato proposta progettuale per lo svolgimento di una Festa di Via programmata per il giorno 25 maggio 2025 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 denominata "Shop & Music" che interesserà l'area di via Nizza da corso Maroncelli a via Caramagna.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi", che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 14 esercizi di commercio in sede fissa, 43 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani e produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 663 commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9.00 alle ore 19.30 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6.30 alle ore 23.30.

L'Associazione "Nuova Nizza Bengasi" come soggetto promotore ha l'obiettivo di svolgere una manifestazione denominata "Shop & Music" con l'intento di promuovere e valorizzare le attività commerciali in tutta l'area di via Nizza nel tratto compreso da corso Maroncelli a via Caramagna.

di Via all'insegna dei temi della manifestazione: lo shopping e la musica. Vi sarà l'apertura dei negozi presenti nella via e, per chi preferisce, l'esposizione delle merci su strada con la partecipazione di operatori esterni per animare la parte commerciale. Le ricadute sul territorio interessato all'evento saranno molteplici e avranno come comune denominatore lo sviluppo del commercio sul territorio. Saranno previste animazioni musicali la mattina e nel pomeriggio nelle ore centrali, inoltre parteciperanno all'evento scuole di ballo presenti nella zona (all. 1).

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento n. 366.

L'Associazione di Via nell'organizzazione, nello svolgimento della Festa di Via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovrà osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 Del 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito.

L'Associazione di Via deve osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi e Aree Pubbliche n. 395 approvato con Del C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021.

L'Associazione di Via dovrà garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nella proposta progettuale. L'organizzatore della Festa di Via, durante la manifestazione, dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 30% delle attività economiche che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, presenti nell'area interessata dalla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366.

Per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, gli organizzatori devono munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento delle Feste di Via n. 366 art. 13 comma 2.

Il Presidente dell'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi", dovrà trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione, così come previsto nelle "Linee guida per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimento di feste di via o di mercati periodici tematici" approvate con determina dirigenziale del 14/10/2019, n. mecc. 2019 44579/016.

L'organizzatore o soggetti facenti parte dell'Associazione, appositamente delegati, assicurerà la propria presenza per tutta la durata della manifestazione. Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area, e a che le strutture degli operatori che partecipano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; le strutture degli operatori che partecipano alla Festa di Via, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non devono pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

L'Associazione di Via deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e

specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10 comma 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018.

Il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione.

Il Dirigente della Circoscrizione 8 rilascerà al Presidente dell'Associazione di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo, tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento 366 succitato, il rinvio della data di svolgimento della festa di via è consentito unicamente per motivi eccezionali; l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione 8 comunicazione scritta di rinvio della festa interessata, con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgerà la festa senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 8.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 8.

Tenuto conto che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 366 l'Associazione di Via riconosciuta dalla Circoscrizione al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via può affidare a soggetti terzi, esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5 i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella Festa di Via non sono delegabili a terzi.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del proprio Presidente è direttamente responsabile ai fini

civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, la suddetta Associazione promotrice della Festa di Via dovrà presentare alla Circoscrizione 8 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi, oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

La proposta progettuale sarà illustrata e discussa nel corso della preposta Commissione di Lavoro Permanente in data 6 maggio 2025.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Visto il Regolamento delle feste di via n .366;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 n. mecc. 2013 05843/016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021 la realizzazione del progetto della festa di via denominata "Shop & Music" presentata dall'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente Marco Vinardi, con

sede legale in Torino, via Nizza 379 , P.I. 11512390011, che interesserà l'area di via Nizza nel tratto compreso da corso Maroncelli a via Caramagna, come da planimetria allegata (all. 2);

- di dare atto che il Presidente dell'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi" è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento delle Feste di Via n. 366;

- di dare atto che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino;

- di dare atto che l'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi", quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento;

- di dare atto che l'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la Festa e la realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nella organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;

- di stabilire l'obbligo affinché l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;

- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla Festa di Via programmata dall'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi" il 25 maggio 2025 possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;

- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del citato Regolamento, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle Feste di Via;

- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.

Di stabilire che:

- il Presidente dell'Associazione di Via, soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio e Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;

- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di

vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione;

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;

- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

L'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:

1. della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;

2. del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;

3. dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;

4. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e

seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:

1. all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;

2. alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2 per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;

3. alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;

La Circoscrizione 8 è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;

- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;

- di stabilire che la pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 3);

- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

- di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione elettronica, che ha dato il seguente esito:

Presenti 23

Votanti 23

Astenuti ==

Contrari ==

Favorevoli 23

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 n. mecc. 2013 05843/016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021 la realizzazione del progetto della festa di via denominata "Shop & Music" presentata

dall'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente Marco Vinardi, con sede legale in Torino, via Nizza 379 , P.I. 11512390011, che interesserà l'area di via Nizza nel tratto compreso da corso Maroncelli a via Caramagna, come da planimetria allegata (all. 2);

- di dare atto che il Presidente dell'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi" è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento delle Feste di Via n. 366;

- di dare atto che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino;

- di dare atto che l'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi", quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento;

- di dare atto che l'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la Festa e la realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nella organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;

- di stabilire l'obbligo affinché l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;

- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla Festa di Via programmata dall'Associazione di Via "Nuova Nizza Bengasi" il 25 maggio 2025 possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;

- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del citato Regolamento, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle Feste di Via;

- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.

Di stabilire che:

- il Presidente dell'Associazione di Via, soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio e Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;

- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione;
 - l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 - l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
 - l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
 - l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
 - l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
- L'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
 1. della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 2. del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 3. dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 4. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo

Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:

1. all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
2. alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2 per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
3. alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;

La Circoscrizione 8 è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;

- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;

- di stabilire che la pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 3);

- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il Consiglio della Circoscrizione 8, vista l'urgenza, con votazione elettronica, all'unanimità dei presenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Patrizia Rossini

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI8-23-2025-All_1-progetto_fdv_25.5.2025.pdf
2. DELCI8-23-2025-All_2-planimetria_fdv_25.5.2025.pdf
3. DELCI8-23-2025-All_3-V.I.E._fdv_25.5.2025._docx.docx_.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento